

Responsabilità civile del datore di lavoro per mancata adozione delle misure di sicurezza: il possibile risarcimento del danno differenziale qualitativo e quantitativo.

15 giugno 2022

Avv. Carlo A. Galli

L'OBBLIGO DI SICUREZZA E L'ART. 2087 C.C.

Art. 2087 c.c. “L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

CONTENUTO E FINALITÀ DELL'OBBLIGO DI SICUREZZA

Obbligo per il datore di predisporre tutte le misure idonee, secondo:

- Esperienza
- Tecnica
- Particolarità del lavoro
- (cd. principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile)
- al fine di prevenire situazioni di danno per la salute fisica e per la personalità del lavoratore alla luce della realtà produttiva e dei suoi cambiamenti.

NATURA CONTRATTUALE DELLA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEI PROPRI DIPENDENTI

La responsabilità del datore di lavoro non costituisce un'ipotesi di responsabilità oggettiva: la responsabilità datoriale sorge se vi è violazione di obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche sviluppate (cfr. Cass. 20366/2019)

L'ONERE DELLA PROVA

Tale onere incombe sul lavoratore che dovrà provare:

- 1) Esistenza del danno
- 2) Nocività dell'ambiente di lavoro
- 3) Nesso di causalità tra l'uno e l'altro

CASSAZIONE CIVILE SEZ. VI - 17/01/2022, N. 1269

“Elemento costitutivo della responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 c.c. è la colpa quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore, al quale spetta **l'onere di allegare e provare**, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, tramite l'indicazione dei concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa, nonché il nesso tra l'una e l'altra”.

CASSAZIONE CIVILE SEZ. III, 21/12/2021, N.40998

“Nel caso di domanda di risarcimento del danno alla salute avanzata dal lavoratore, se venga escluso il nesso di derivazione causale tra la nocività dell'ambiente di lavori e l'evento di danno, non si deve indagare se il datore di lavoro avesse adottato le misure idonee ad impedire il verificarsi del danno, perché tale accertamento **attiene al secondo ciclo causale**, cioè quello da indagare solo là dove venga considerato integrato il primo”.

DANNO DIFFERENZIALE

Il termine «danno differenziale» qualifica il danno risarcibile al lavoratore, ottenuto dalla differenza tra quanto versato dall'Inail a titolo di indennizzo per infortunio sul lavoro o malattia professionale e quanto è possibile richiedere al datore di lavoro a titolo di risarcimento del danno in sede civilistica.

DIFFERENZE STRUTTURALI E FUNZIONALI RISPETTO ALL'INDENNIZZO INAIL

- L'indennizzo Inail ha una matrice sociale ed è finalizzato a garantire al lavoratore che ne faccia richiesta mezzi di sostentamento adeguati
- Il risarcimento differenziale è regolato da norme civilistiche ed è volto a risarcire il lavoratore dell'intero danno patito

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, 4/11/2020, N. 24474

«In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'indennizzo INAIL non copre l'intero danno biologico – diversamente dal risarcimento, che presuppone la commissione di un illecito contrattuale od aquiliano – e, quindi, non può essere liquidato, ai fini di tale assicurazione, con gli stessi criteri valevoli in ambito civilistico.»

CASSAZIONE CIV., SEZ. LAV., 2/04/2019, N. 9112

«In tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione Inail ex art. 13 d.lgs. n.38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente soddisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inail.»

GRAZIE PER L'ATTENZIONE